

DETERMINAZIONE N° .....145..... del .....19 FEB. 2015.....

**OGGETTO:** liquidazione fatture nn. 42 e 43 del 30/10/2014 - CTU dott. Antonio Perna - decreto di liquidazione del 03/07/2014 e decreto di liquidazione del 27/08/2014 – Tribunale di S. Maria C.V –Sez. distaccata di Caserta – R.G. 114/2009.

### Il direttore affari generali e legali

#### Premesso che:

- è stato emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Distaccata di Caserta decreto di liquidazione in favore dei consulenti tecnici d'ufficio del 03/07/2014, allegato in copia alla presente costituendone parte integrante e sostanziale, in ordine al procedimento n. 114/2009 R.G.;
- è stato, altresì, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. – IV Sezione Civile decreto di liquidazione in favore dei consulenti tecnici d'ufficio del 27/08/2014, del pari allegato in copia alla presente, in ordine al medesimo procedimento n. 114/2009 R.G.;
- con i suddetti decreti, è stato liquidato, tra gli altri, il consulente tecnico d'ufficio, dott. Antonio Perna;
- lo stesso, pertanto, ha trasmesso fattura n. 42 del 30/10/2014 di € 1.088,93, IVA compresa, in forza del citato decreto di liquidazione del 27/08/2014, e fattura n. 43 del 30/10/2014 di € 1.338,59, IVA compresa, in virtù del predetto decreto di liquidazione del 03/07/2014, entrambe allegate in copia alla presente;

#### Atteso che:

- tali somme sono a carico di questa Azienda, avendo la Unipol, già Navale Assicurazioni, all'epoca dei fatti Compagnia assicuratrice di questa Azienda, già liquidato il massimale previsto in polizza;
- i suddetti documenti, debitamente inseriti in contabilità sul conto economico 202020101 – fondo contenzioso cause civili ed oneri processuali - del Bilancio 2014;

**Considerato** che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

### DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:


- liquidare la fattura n. 42 del 30/10/2014 di € 1.088,93, IVA compresa, emessa dal dott. Antonio Perna, P.I. 01896840632, per l'attività espletata quale CTU in ordine al procedimento n. 114/2009 R.G. e così come liquidato con decreto del 27/08/2014, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. – IV Sezione Civile;

- liquidare, altresì, la fattura n. 43 del 30/10/2014 di € 1.338,59, IVA compresa, emessa dal citato dott. Antonio Perna, P.I. 01896840632, per l'attività espletata quale CTU in ordine al medesimo procedimento n. 114/2009 R.G. e così come liquidato con decreto del 03/07/2014, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Distaccata di Caserta;
- dare atto che la spesa, per un importo complessivo di € 2.427,52, è stata imputata sul conto economico 202020101 – fondo contenzioso cause civili ed oneri processuali - del Bilancio 2014;
- autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
- trasmettere copia della presente determinazione ai Direttori generale, amministrativo e sanitario, nonché alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;
- autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

il funzionario estensore  
dr.ssa Raffaella Bizzarro



Il Direttore affari generali e legali  
dr.ssa Concetta Cosentino







Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  
- Sezione Distaccata di Caserta -

Il Giudice istruttore, dr. ssa Paola Mastroianni,  
esaminata la relazione tecnica depositata dal dr. Antonio Perna e prof. Mariano Iaccarino;  
letta la richiesta di liquidazione;  
esaminati gli atti e la documentazione allegata;  
rilevato che in tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico medico, il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli art. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona; ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacanze (cfr. Cass. 24992/2011);  
che nella liquidazione del compenso per la consulenza oggetto della presente controversia, occorre far riferimento all'importo degli onorari commisurato, a norma dell'art. 4 l. 8 luglio 1980 n. 319 (così come rideterminato con D.M. 30.5.2002), alle vacanze necessarie all'espletamento della perizia;  
tenuto conto dell'impegno profuso, della natura e caratteristiche dell'incarico, delle questioni affrontate e risolte e valutata l'attività espletata;  
ritenuto che trattasi di incarico collegiale con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 53 d.p.r. 30.5.2002 secondo cui *Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio*

Letto l'art. 53 disp. att. cod. proc. civ.;  
Letti gli artt. 49, 52 e 53 DEL D.P.R. 30.5.2002, n. 115;

**LIQUIDA**

ai consulenti tecnici d'ufficio dr. Antonio Perna e prof. Mariano Iaccarino la complessiva somma di € 2.997,91 a titolo di onorario, detratto l'acconto se corrisposto, nonché al consulente dr. Antonio Perna l'ulteriore importo di € 98,26 a titolo di spese - documentate - ed al prof. Mariano Iaccarino l'ulteriore importo di € 707,00 a titolo di spese - documentate -


Alla somma suindicata deve aggiungersi l'importo dovuto a titolo di IVA e Cassa Previdenza, come per legge.

Pone detto compenso provvisoriamente a carico di tutte le parti in via solidale, salvo rimborso all'esito del giudizio.

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione del presente decreto alle parti, al consulente tecnico di ufficio.

Caserta, 3.7.2014

Il Giudice  
Paola Mastroianni



TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.  
SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 3 LUG. 2014  
Caserta, li.....







Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

- IV Sezione Civile -

Il Giudice istruttore, dr. ssa Paola Mastroianni,  
 esaminata la relazione tecnica depositata dal dr. Antonio D'Ambrosio, Antonio Perna e  
 dr.ssa Silvia Ferrarelli,

letta la richiesta di liquidazione;

esaminati gli atti e la documentazione allegata;

rilevato che in tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico  
 medico, il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli art. 20 e 21 della tabella allegata dal  
 d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo  
 stato di salute della persona; ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto  
 la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione  
 chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria  
 specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può  
 legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacanze (cfr. Cass. 24992/2011);  
 che nella liquidazione del compenso per la consulenza oggetto della presente  
 controversia, occorre far riferimento all'importo degli onorari commisurato, a norma  
 dell'art. 4 l. 8 luglio 1980 n. 319 (così come rideterminato con D.M. 30.5.2002), alle  
 vacanze necessarie all'espletamento della perizia;

tenuto conto dell'impegno profuso, della natura e caratteristiche dell'incarico, delle  
 questioni affrontate e risolte e valutata l'attività espletata;

ritenuto che trattasi di incarico collegiale con conseguente applicazione del disposto di  
 cui all'art. 53 d.p.r. 30.5.2002 secondo cui *Quando l'incarico è stato conferito ad un  
 collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al  
 singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del  
 collegio*

posto che ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che ha abrogato l'art. 7  
 l. 8 luglio 1980 n. 319, il rimborso delle spese sostenute dal consulente tecnico per  
 l'adempimento dell'incarico è subordinato alla loro documentazione e necessità (cfr.  
 Cass. 15535/2008);

rilevato che risultano documentate spese sostenute dal prof. Perna pari ad € 66,60,  
 ritenuto che spetta al prof. Perna le spese di trasferta pari ad € 60,00;

Letto l'art. 53 disp. att. cod. proc. civ.;

Letti gli artt. 49, 52 e 53 DEL D.P.R. 30.5.2002, n. 115;

LIQUIDA

ai consulenti tecnici d'ufficio dr. Antonio D'Ambrosio, Antonio Perna e dr.ssa Silvia  
 Ferrarelli, la complessiva somma di € 3.797,91 a titolo di onorario, detratto l'acconto se  
 corrisposto nonché al consulente dr. Antonio Perna l'ulteriore importo di € 126,6 a  
 titolo di spese - documentate -

Alla somma suindicata deve aggiungersi l'importo dovuto a titolo di IVA e Cassa  
 Previdenza, come per legge.

Pone detto compenso provvisoriamente a carico di tutte le parti in via solidale, salvo  
 rimborso all'esito del giudizio.





Manda alla Cancelleria di dare comunicazione del presente decreto alle parti, al consulente tecnico di ufficio.

Caserta, 27.8.2014

  
Dott.ssa Paola Mastroianni

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.  
SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Caserta, li 17 SET 2014





Antonio Perna  
Via Petrarca, 129/E  
80122 - Napoli  
P.IVA 01896840632

Azienda Ospedaliera di Caserta  
Sant'Anna e San Sebastiano  
Prof.Gen. 20140018230/E  
del 03/11/2014 - 10,26



Napoli, 30 ottobre 2014

Fattura n. 42

*Copia per l'a.o.c. economico - finanziaria*

AORN S. Anna e S. Sebastiano  
di Caserta  
Via Tescione  
81100 Caserta  
P.IVA 02201130610

Onorario così come liquidato dal Giudice Istruttore Dott.ssa Paola Mastroianni  
nell'ambito della causa civile n. 114/209 tra Mainardis Anna + Barricelli Sara c/  
AORN S. Anna e S. Sebastiano

Onorario+Spese-Acconto 500 Euro già fatturato.....	892,57
IVA 22%.....	196,36
Totale parziale.....	1088,93
R.A. 20%.....	178,51
Totale a saldo.....	910,41

Antonio Perna, nato a Napoli il 20.9.1951  
Via Petrarca 129/E  
80122 - Napoli  
Cod. Fisc. PRN NTN 51P20 F839S  
P.IVA 01896840632

AZIENDA OSPEDALIERE CASERTA  
Servizio: Funzioni Economiche e Finanziarie  
Documento fittizio Passivo/Attivo  
Codice n. 12697  
Registrazione n. 5625  
Data.....  
Prima Nota n. 7962

Banca : Banco Napoli - San Paolo IMI  
Conto corrente n. 1083  
CAB 3497 ABI 1010  
Cod. IBAN IT03R0101003497100000001083



Antonio Perna  
Via Petrarca, 129/E  
80122 - Napoli  
P.IVA 01896840632

*Copia per l'U.C. economico-finanziaria*

**AZIENDA OSPEDALIERE CASERTA**  
Servizio: Funzioni Economiche e Finanziarie  
Documento fittizio Passivo/Attivo

Codice n. .... 12697 .....  
Registrazione n. .... 5623 .....  
Data .....  
Prima Nota n. .... 7960 .....

Napoli, 30 ottobre 2014

Fattura n. 43

AORN S. Anna e S. Sebastiano  
di Caserta  
Via Tescione  
81100 Caserta  
P.IVA 02201130610

Onorario così come liquidato dal Giudice Istruttore Dott.ssa Paola Mastroianni  
nell'ambito della causa civile n. 114/209 tra Mainardis Anna + Barricelli Sara c/  
AORN S. Anna e S. Sebastiano

Onorario+Spese-Aconto 500 Euro già fatturato.....	1097,21
IVA 22%.....	241,38
Totale parziale.....	1338,59
R.A. 20%.....	219,41
Totale a saldo.....	1119,18

Antonio Perna, nato a Napoli il 20.9.1951  
Via Petrarca 129/E  
80122 - Napoli  
Cod. Fisc. PRN NTN 51P20 F839S  
P.IVA 01896840632

Banca : Banco Napoli - San Paolo IMI  
Conto corrente n. 1083  
CAB 3497 ABI 1010  
Cod. IBAN - IT03R0101003497100000001083

